



ALBA 276

DAL 03/11/11

AL 03/11/12

ORDINANZA N. 70 del 03.11.2011

**OGGETTO: OBBLIGHI PER I PROPRIETARI ED I DETENTORI DI CANI RELATIVAMENTE ALLA CUSTODIA DEGLI STESSI ED ALL'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA REGIONALE.**

#### IL SINDACO

**Preso atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute con riguardo agli inconvenienti causati dal crescente numero di cani lasciati incustoditi dai rispettivi proprietari o detentori, con conseguente pregiudizio per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

**Dato atto** che la presenza di cani vaganti sul territorio costituisce pericolo, oltre che per la sicurezza pubblica, anche per la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli;

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a garantire la sicurezza urbana;

**Rilevata** pertanto la necessità di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, che risultano compromesse dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici e di pubblico transito;

**Visto** il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**Vista** la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e la Legge Regionale 21.09.1999 n. 86 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione", con particolare riguardo alle disposizioni in tema di iscrizione dei cani all'anagrafe canina (mediante microchip);

**Vista** l'Ordinanza del ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali del 06/08/2008, che dispone misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;

**Visto** il D.lgs. 267/2000;

#### ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati:

- 1) I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di persone, cose o di altri animali.
- 2) i cani detenuti in abitazioni, giardini, edifici rurali ed altri fabbricati non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo di detenzione siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada o comunque all'esterno del recinto;
- 3) i cani detenuti nelle abitazioni rurali e civili (o in altri fabbricati) che non siano recintate devono essere custoditi in appositi recinti di almeno 20,00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 4,00 metri, in modo da non costituire pericolo per coloro che accedono alla proprietà (frequentatori o visitatori occasionali); dovrà essere garantito inoltre idoneo ricovero contro le avversità atmosferiche in appositi box coperti e chiusi sui lati, fatta salva l'apertura d'ingresso, pari a mq. 1,00 per ogni singolo animale .
- 4) è fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza variabile;



## **Comune di Lecce nei Marsi**

*Servizio di Polizia Municipale e Commercio*

Tel. 0863/88129 – 0863/88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

e-mail [comunedilecceneimarsi@tiscali.it](mailto:comunedilecceneimarsi@tiscali.it)

**SEDE OPERATIVA LECCE nei MARSII**



- 5) l'obbligo dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;
- 6) iscrivere i propri cani all'anagrafe canina Regionale entro 2 mesi dalla nascita o entro 15 giorni dall'inizio del possesso;
- 7) notificare lo smarrimento o il decesso del cane al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL entro 5 giorni dall'evento;
- 8) notificare immediatamente e con qualunque mezzo, se il cane è di indole aggressiva, lo smarrimento al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL;
- 9) notificare al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL entro 15 giorni la nuova detenzione, il cambio di proprietà, il trasferimento del cane ad altro indirizzo;
- 10) notificare il parto, il numero dei nati, dei morti, il sesso dei cuccioli e la loro destinazione entro 120 giorni dal parto stesso;

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

### **DISPONE**

Di rendere nota la presente ordinanza tramite pubblici avvisi ed affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Sindaco

Dott. Andrea Favoriti

